

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS

Studio Legale

Roma 00184, Via delle Quattro Fontane, 20

Milano 20121, Piazza Belgioioso, 2

Bologna 40123, Via Massimo d'Azeglio, 25

Padova 35121, Piazza Eremitani, 18

Torino 10128, Corso Vittorio Emanuele II, 83

Bruxelles B-1050, 184 Avenue Molière

London EC2R 7AS, 6-8 Tokenhouse Yard

New York N.Y. 10019, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90 (Versione definitiva non confidenziale)

I. Numero del Procedimento

I 725 – Accordi interbancari "RIBA – RID – BANCOMAT" (di seguito, "**Procedimento**")

II. Parte del Procedimento

Associazione Bancaria Italiana

III. Fattispecie contestata

Il Procedimento, avviato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**") e del Consorzio BANCOMAT ("di seguito "**Consorzio**"), ha ad oggetto gli accordi concernenti la definizione delle commissioni interbancarie relative ai servizi di incasso RIBA e RID, nonché al servizio di prelievo BANCOMAT.

Ad avviso dell'Autorità, gli accordi oggetto del presente Procedimento sono il frutto di deliberazioni rispettivamente assunte dall'ABI e dal Consorzio e costituiscono delle decisioni di associazioni di imprese che potrebbero integrare gli estremi di un'intesa ai sensi dell'art. 101.1 TFUE (già 81.1 del Trattato CE). In particolare, secondo l'Autorità, la definizione centralizzata ed uniforme delle suddette commissioni interbancarie, incidendo sugli spazi di autonomia decisionale delle singole banche, potrebbe comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore che può condurre a condizioni economiche più onerose per l'utenza finale.

Secondo la ricostruzione dell'Autorità, le recenti evoluzioni del contesto comunitario ed in particolare quelle che riguardano il SEPA Direct Debit impongono di valutare la compatibilità di tali accordi con la normativa sulla concorrenza seguendo un approccio di efficienza complessiva del sistema.

IV. Mercati interessati

Gli accordi oggetto del presente Procedimento riguardano, per quanto di interesse per l'ABI, il mercato dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso RIBA e RID.

a) Il mercato del prodotto

Il RID è un servizio di incasso basato su un'autorizzazione continuativa preliminarmente conferita dal debitore al creditore o alla propria banca ("domiciliataria") che consente l'addebito di un determinato conto sulla base delle disposizioni trasmesse dal creditore. In base a tale autorizzazione la banca domiciliataria riceve dalla banca del creditore ("assuntrice"), tramite procedura elettronica interbancaria, le disposizioni di incasso trasmesse dal creditore e addebita l'importo sul conto corrente del debitore. Con la stessa procedura elettronica interbancaria la banca domiciliataria restituisce alla banca assuntrice tutte le disposizioni non addebitate per qualsiasi motivo, nonché quelle riaccreditate al debitore in relazione alla richiesta di rimborso presentata da tale soggetto nei termini contrattualmente previsti.

Il servizio RIBA consente l'incasso di crediti originati da rapporti commerciali attraverso una procedura interbancaria elettronica, con la quale dopo la consegna delle ricevute bancarie da parte del creditore alla propria banca (banca assuntrice) vengono inoltrate le informazioni in modo automatico alla banca indicata dal debitore (banca domiciliataria). Quest'ultima banca provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore, nonché a ricevere il pagamento e rilasciare quietanza. In caso di mancato pagamento essa ne dà tempestiva comunicazione alla banca assuntrice.

b) Il mercato geografico

La dimensione geografica del mercato rilevante è circoscritta dall'Autorità al territorio nazionale, in quanto i servizi offerti appaiono sufficientemente uniformi all'interno dello stesso.

V. Descrizione degli impegni comportamentali proposti

V. 1. Premessa

La proposta di impegni di seguito formulata non va interpretata come riconoscimento da parte dell'ABI della fondatezza degli addebiti formulati dall'Autorità con il Provvedimento di avvio. L'ABI, infatti, ritiene che nel caso di specie non sussista alcun presupposto di diritto e/o di fatto per l'imputazione di alcuna infrazione delle regole di concorrenza, tenuto conto che le commissioni interbancarie per l'utilizzo dei servizi RIBA e RID sono state rideterminate alla luce dei criteri efficientanti che sono stati accettati e resi obbligatori con la decisione con impegni assunta nell'ambito del Procedimento I 661. Proprio in virtù di tali correttivi le commissioni in esame, garantendo la circolarità dei servizi e la redistribuzione dei costi sostenuti per l'offerta degli stessi, determinano un più efficiente funzionamento dei servizi RIBA e RID, e in ultima analisi, producono significativi benefici per i due lati della domanda e dunque per i debitori (i.e. convenienza, sicurezza, affidabilità e innovazione) e per i creditori (i.e. semplificazione della procedura di

riscossione dei crediti, sicurezza e affidabilità) che si avvalgono dei suddetti servizi di incasso. Le commissioni all'esame determinano altresì significativi benefici per i due lati dell'offerta e dunque per i soggetti coinvolti nell'offerta dei servizi RIBA e RID (banca assuntrice e banca domiciliataria) tra cui i) l'offerta in circolarità dei servizi; ii) la redistribuzione dei costi sostenuti per l'offerta degli stessi.

Pertanto, con riferimento alle commissioni interbancarie oggetto del presente Procedimento, ABI intende premettere alla descrizione del contenuto degli impegni, talune informazioni che potrebbero risultare utili ai fini di un corretto inquadramento delle condotte oggetto di istruttoria.

Il servizio RID

a) Le caratteristiche del servizio RID

Come sopra detto, il RID è un servizio di incasso basato sul mandato sottoscritto dal debitore presso la propria banca (banca domiciliataria) o anche - come previsto dal SEPA Direct Debit - presso il creditore, il quale incorpora il consenso dato dal debitore al creditore di disporre addebiti sul conto del debitore stesso e l'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla banca domiciliataria di accettare gli ordini di addebito provenienti dal creditore individuato. In particolare, dopo un preliminare scambio delle informazioni relative al mandato effettuato fra la banca del debitore e il creditore con modalità elettroniche (procedura di allineamento elettronico degli archivi RID), la banca del creditore ("assuntrice"), tramite procedura elettronica interbancaria, inoltra le disposizioni ricevute dal proprio cliente alla banca domiciliataria, che addebita l'importo sul conto corrente del debitore. Con la stessa procedura elettronica interbancaria la banca domiciliataria restituisce alla banca assuntrice tutte le disposizioni non addebitate per qualsiasi motivo e chiede il rimborso di quelle già addebitate per le quali il debitore abbia comunicato la propria opposizione all'addebito nei termini previsti contrattualmente.

b) Le caratteristiche del servizio SEPA Direct Debit

Quanto al SEPA Direct Debit, che l'Autorità menziona nel Provvedimento di avvio per le sue implicazioni sui servizi di pagamento oggetto del Procedimento, questo identifica uno "*strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico*" somme di denaro sul conto corrente del debitore. Lo schema di base SEPA prevede unicamente la consegna del mandato al creditore (CMF – Creditor Mandate Flow), l'addebito del conto del debitore individuato in modo univoco mediante il codice IBAN trasmesso dal creditore nei flussi dispositivi e non incorpora la funzionalità di scambio preliminare delle informazioni sul mandato stesso fra creditore e banca del debitore né l'obbligo per la banca domiciliataria di acquisire dette informazioni e di utilizzarle in fase di controllo delle disposizioni di addebito ricevute. Le disposizioni di addebito non pagate per qualsiasi motivo sono restituite alla banca del creditore (c.d. R-transaction).

c) Gli elementi di specificità del servizio RID rispetto al SEPA Direct Debit

Il servizio nazionale RID non è equiparabile o comunque confrontabile con il SEPA Direct Debit. In particolare, come prima accennato, il servizio RID presenta evidenti elementi di specificità consistenti rispettivamente nella previsione:

- i) della possibilità di rilasciare il mandato presso la banca del debitore, consentendo al creditore di non dover raccogliere il mandato dalla propria controparte commerciale e di lasciare alla banca del debitore l'onere di effettuare tutte le verifiche necessarie (identità del cliente, intestazione del conto, etc.) nonché di provare al debitore, in caso di reclamo, che le operazioni sono state autorizzate;
- ii) di una procedura elettronica di allineamento informativo fra i database del creditore e della banca del debitore prima dell'avvio delle operazioni di addebito (allineamento elettronico archivi), la quale consente al creditore di avere certezza della correttezza dei dati presenti nel mandato sottoscritto dal debitore grazie ai riscontri preliminari effettuati dalla banca del debitore¹ e a quest'ultima di acquisire le informazioni in discorso in un database dedicato per procedere all'addebito delle disposizioni RID solo quando vi è perfetta concordanza con i dati registrati. Tali caratteristiche contribuiscono a ridurre il rischio di impagati del debitore dovuti ad operazioni disguidate;
- iii) della possibilità per il creditore di ricevere le variazioni del conto di addebito o le revoche dell'autorizzazione direttamente dalla banca del debitore mediante la procedura di allineamento elettronico archivi. Ciò consente al debitore, diversamente dal prodotto di base SEPA, di chiedere alla propria banca: i) la modifica del conto di addebito senza doverne dare comunicazione a ciascun suo creditore; ii) la cancellazione dell'autorizzazione e il rifiuto di qualsiasi addebito a valere sulla stessa.

Dette specificità confermano la maggiore completezza dello strumento nazionale di addebito diretto rispetto all'analogo strumento SEPA e dunque l'impossibilità di una piena identificazione tra gli stessi. E' da osservare che queste caratteristiche, proprie del servizio RID e non previste dal servizio SEPA di addebito diretto, consentendo un più efficiente servizio di incasso, sono oggetto di richieste specifiche da parte dei rappresentanti delle imprese che manifestano l'esigenza di un loro mantenimento. D'altra parte, le suddette specificità del servizio RID comportano dei costi, a carico della banca domiciliataria, che vengono efficientemente ripartiti a livello interbancario attraverso la *multilateral interchange fee* ("MIF").

¹ In dettaglio la banca del debitore verifica che: i) il conto esiste ed è possibile l'addebito dei RID; ii) l'intestatario del conto coincide con il debitore dei RID; iii) il sottoscrittore dell'autorizzazione è una persona fisica che ha il potere di disporre sul conto intestato al debitore quando quest'ultimo è una persona giuridica.

I benefici del servizio RID

Il servizio elettronico di incasso RID determina una serie di benefici in termini di circolarità del servizio e redistribuzione dei costi sostenuti per l'offerta dello stesso. Tale servizio determina altresì significativi benefici per il debitore, tenuto conto che *i)* quest'ultimo è agevolato nell'acquisto di servizi, avvalendosi di un sistema di addebito diretto che determina una maggiore comodità e rapidità nei pagamenti; *ii)* le transazioni sono garantite da standard di sicurezza che riducono sensibilmente i rischi di furto, smarrimento e frode connessi all'utilizzo di denaro contante; *iii)* la presenza della procedura di allineamento elettronico archivi e del database informatico consente una corretta, sicura ed efficiente gestione degli addebiti diretti, oltretutto una riduzione del rischio di mancato perfezionamento dell'operazione di addebito.

Per quanto attiene, invece, ai benefici che il creditore ottiene dall'utilizzo del servizio RID, si segnalano: *i)* la maggiore sicurezza delle transazioni, la maggiore certezza dell'incasso, la rendicontazione automatizzata delle operazioni eseguite e la tempestiva conoscenza dei pagamenti non andati a buon fine; *ii)* la semplificazione della procedura di incasso che consente al creditore di delegare alla banca del debitore talune attività necessarie per il funzionamento del servizio RID, tra le quali, come già precisato, vanno ricomprese: la raccolta del mandato, i controlli preliminari sulle informazioni contenute nel mandato, la gestione e le comunicazioni al creditore delle richieste di modifica del conto di addebito.

La rilevanza delle evoluzioni comunitarie

Tanto chiarito, l'ABI ritiene che l'evoluzione del contesto comunitario relativamente al progetto SEPA non sia in grado di interferire sul servizio RID e sulla congruità e proporzionalità della relativa commissione interbancaria. L'ABI, infatti, pur riconoscendo ed anzi condividendo le modifiche che si stanno registrando a livello comunitario, e che sono tese alla definizione in via uniforme e armonizzata di uno strumento base di addebito diretto operativo a livello SEPA, nota che le stesse modalità di introduzione del servizio SEPA Direct Debit sono definite dal Regolamento CE n. 924/09 ("**Regolamento**"), il quale per un periodo transitorio (i.e. 31 ottobre 2012): *i)* prevede che venga applicata una MIF pari a € 0,088 per ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto; *ii)* riconosce la liceità dell'esistenza e del mantenimento della MIF relativa al servizio nazionale di addebito diretto anche per le operazioni domestiche effettuate attraverso il SEPA Direct Debit. Al riguardo, per favorire l'adesione al sistema di SEPA Direct Debit, dunque, con l'art. 7, § 1, del Regolamento, il legislatore comunitario non ha imposto l'adeguamento della commissione relativa al servizio di addebito diretto nazionale al valore di € 0.088 previsto per ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto, ma ha ritenuto necessario limitarsi a richiedere l'applicazione, fino al 31 ottobre 2012, della commissione interbancaria per il servizio nazionale di addebito diretto (nel caso di specie il RID) anche alle transazioni domestiche effettuate attraverso il SEPA Direct Debit.

Il Regolamento, in altri termini, da un lato riconosce la liceità dell'esistenza della commissione interbancaria da applicare ai servizi di addebito diretto nazionale e dall'altro identifica quella da introdurre

in via transitoria una MIF per il servizio cross-border di SEPA Direct Debit. Il Regolamento, pertanto, non richiede la revisione del valore della commissione interbancaria fissata per il servizio base di addebito diretto nazionale, né prevede il suo adeguamento al livello disposto in via transitoria per la MIF riguardante il servizio base di SEPA Direct Debit.

Il servizio RIBA

Passando ora ad esaminare il servizio RIBA, questo, come noto, non è un servizio di addebito diretto, perché manca della fase della pre-autorizzazione² e dunque della fase tipica e caratterizzante degli strumenti di addebito diretto, ma è un servizio di incasso offerto esclusivamente a livello nazionale che agevola la riscossione di crediti originati da rapporti commerciali, mediante l'utilizzo di una procedura elettronica. Inoltre, si tratta di un servizio che, si connota per caratteristiche specifiche, tra le quali si segnalano *i)* la fase di avvisatura del debitore; *ii)* l'acquisizione dell'autorizzazione all'addebito o del pagamento in contanti; *iii)* la predisposizione ed invio alla banca del creditore, nei termini interbancari, del messaggio elettronico di insoluto nel caso di mancato pagamento dell'importo dovuto.

a) Le caratteristiche del servizio RIBA disposizione di incasso

In estrema sintesi, lo schema di funzionamento del servizio RIBA si svolge come segue: 1) l'impresa creditrice predispone le RIBA da incassare e le trasmette alla propria banca (banca assuntrice) unitamente all'incarico di incasso con le modalità concordate con la stessa; 2) la banca assuntrice traduce le informazioni ricevute in formato elettronico secondo gli standard della procedura e le trasmette alla banca indicata dal debitore (banca domiciliataria). La banca domiciliataria invia al debitore un avviso di pagamento in anticipo rispetto alla data di scadenza della RIBA da incassare; 3) il debitore, ricevuto l'avviso, provvede a comunicare alla banca domiciliataria l'autorizzazione al pagamento con addebito in conto corrente oppure provvede al pagamento per cassa presso lo sportello domiciliatario, ottenendo, come quietanza del pagamento, la stampa della ricevuta bancaria compilata dalla banca domiciliataria sulla base dei dati ricevuti per via elettronica dalla banca assuntrice. Il debitore può provvedere al pagamento della RIBA anche tramite una qualsiasi banca diversa da quella domiciliataria. In questo caso la banca domiciliataria riceve un ordine di pagamento (ordine di ritiro) dalla banca incaricata (ritirante) e provvede a trasmettere alla stessa la RIBA pagata per la consegna al debitore, regolandone contabilmente l'importo³.

² Si consideri che nei flussi dispositivi RIBA non è presente l'indicazione di un conto corrente, proprio in relazione alla mancanza di una pre-autorizzazione del debitore correntista oppure perché il pagatore potrebbe non essere correntista della banca domiciliataria ed effettuare il pagamento per cassa.

³ L'operazione di pagamento della RIBA tramite banca diversa dalla domiciliataria (c.d. ritiro RIBA) è oggetto di specifici impegni di qualità assunti dalle banche partecipanti alla procedura RIBA nell'ambito del complessivo progetto relativo alla Trasferibilità dei servizi collegati al conto corrente.

b) Le caratteristiche del servizio RIBA comunicazione di insoluto

Se il debitore non effettua il pagamento, la banca domiciliataria verifica l'infruttuoso decorso della scadenza della RIBA, provvede ad eventuali solleciti verso il debitore, e, nel caso di conferma del mancato pagamento, predispone, sulla base dei dati presenti nei propri archivi e nel rispetto dei termini interbancari fissati, un messaggio elettronico di insoluto. Tale messaggio, oltre a consentire alla banca assuntrice di conoscere in tempi certi l'esito dell'operazione, è funzionale alla tempestiva comunicazione al creditore del mancato pagamento, per permettere a quest'ultimo di definire le azioni del caso.

I benefici del servizio RIBA disposizione di incasso

Con specifico riguardo al servizio RIBA disposizione di incasso, questo, oltre ai vantaggi che derivano da un servizio elettronico di incasso (i.e. ricorso alla procedura elettronica anziché al contante, circolarità, redistribuzione efficiente dei costi a livello interbancario), determina significativi benefici per il debitore, che: *i)* può avvalersi - a fini fiscali - della ricevuta bancaria rilasciatagli; *ii)* può utilizzare la ricevuta bancaria che ha ritirato in seguito al pagamento come quietanza, così comprovando l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del creditore. Il servizio RIBA disposizione di incasso produce altresì significativi benefici per il creditore in termini di: *i)* semplificazione della procedura di riscossione dei crediti attraverso una procedura elettronica che consente al creditore di inviare - tramite la sua banca - le informazioni necessarie al soddisfacimento del suo credito alla scadenza pattuita⁴; *ii)* tempestiva conoscenza degli incassi non andati a buon fine, attraverso la fase operativa della gestione delle eccezioni.

I benefici del servizio RIBA comunicazione di insoluto

Con particolare riferimento al servizio RIBA comunicazione di insoluto, si è già detto che si tratta di un servizio che, attraverso una procedura elettronica di avviso del mancato pagamento, garantisce al creditore una tempestiva conoscenza degli incassi non andati a buon fine.

In particolare, il servizio RIBA comunicazione di insoluto, consentendo la corretta ed efficiente gestione delle attività di rilevazione e comunicazione dei mancati pagamenti: *i)* costituisce un utile presidio finalizzato a garantire alla banca assuntrice di conoscere in tempi certi l'esito dell'operazione di incasso per via delle attività poste in essere dalla banca domiciliataria, *ii)* è funzionale alla tempestiva comunicazione da parte della banca assuntrice al proprio cliente del mancato pagamento della RIBA, *iii)* consente al creditore di avere, in tempi brevi, conoscenza del mancato perfezionamento dell'operazione di incasso così da valutare le eventuali azioni da intraprendere per il soddisfacimento del suo credito.

⁴ E' utile precisare che gli oneri connessi all'invio dell'avviso di pagamento e alla riscossione del credito gravano, non già sulla banca del creditore, ma bensì su quella del debitore (banca domiciliataria).

Dato che la fornitura del servizio in oggetto determina dei costi che sono principalmente a carico della banca del debitore, la definizione di una MIF è essenziale perchè costituisce lo strumento per redistribuire in maniera efficiente a livello interbancario i suddetti costi, e in ultima analisi per garantire una corretta ed efficiente gestione delle attività di rilevazione e comunicazione dei mancati pagamenti in favore del creditore che beneficia di tale servizio.

Alla luce di tali considerazioni risulta che la MIF, oltre ad allocare correttamente i costi, determina per il creditore un incentivo all'utilizzo efficiente e corretto dello strumento di pagamento, evitando tra l'altro il rischio che le banche dei debitori, a fronte di clientela inadempiente, recuperino altrimenti i costi sostenuti per la fornitura di un servizio non assimilabile ad altri in ragione degli elementi di specificità che lo caratterizzano.

Il valore attuale della commissione per la comunicazione di insoluto RIBA, pari a € 0,38, è basato sulla metodologia di massima efficienza di analisi dei costi diretti, risultando adeguato e idoneo a garantire la corretta ed efficiente prestazione del servizio in circolarità.

Conclusioni sul servizio RIBA

La specificità e rilevanza delle attività svolte dalla banca del debitore a favore della banca del creditore, e il fatto che il servizio in esame richieda lo svolgimento di tali attività (i.e. predisposizione e invio dell'avviso di pagamento al debitore, comunicazione di insoluto), che sono eseguite anche attraverso modalità manuali (i.e. servizio postale), giustificano il più elevato livello della commissione interbancaria per i servizi RIBA disposizione di incasso (€ 0,57) e RIBA comunicazione di insoluto (€ 0,38) rispetto alle commissioni attualmente in vigore per i servizi di addebito diretto.

D'altra parte, tali valori risultano dall'applicazione della metodologia condivisa e resa obbligatoria a conclusione del Procedimento I 661, senza che sia intervenuto alcun elemento di novità di fatto e/o di diritto in grado di modificare il quadro giuridico di riferimento. Infatti, le evoluzioni, che si registrano nel contesto comunitario e che mirano alla definizione in via uniforme e armonizzata di uno strumento di addebito diretto operativo a livello SEPA, non sono in grado di incidere sui servizi RIBA disposizione di incasso e RIBA comunicazione di insoluto e sulla congruità e proporzionalità delle relative commissioni interbancarie, perché, diversamente dal SEPA Direct Debit, la RIBA identifica un servizio *i)* offerto esclusivamente a livello nazionale; *ii)* non riconducibile alla definizione di servizio di addebito diretto; *iii)* caratterizzato da specificità che si traducono in vantaggi significativi per i due lati della domanda e dell'offerta.

Ciò posto, l'ABI, pur convinta della liceità delle proprie condotte, sottopone, al fine di superare le preoccupazioni dell'Autorità, i seguenti impegni di natura comportamentale.

V. 2. Il contenuto degli impegni

Il servizio RID

a) *Riconfigurazione metodologica*

In sede comunitaria, mentre il Regolamento prevede una commissione interbancaria per il servizio base di addebito diretto per un periodo transitorio e specificamente fino al 31 ottobre 2012, il Working Document della Commissione citato nello stesso Provvedimento di avvio riconosce la possibilità di introdurre eventuali MIF per la fornitura di servizi a valore aggiunto e per la gestione delle transazioni non pagate.

Avendo chiarito che il servizio RID presenta diverse caratteristiche e specificità rispetto al SEPA Direct Debit, l'ABI si impegna, in linea con i suddetti indirizzi e al fine di rendere più trasparenti e chiaramente distinguibili le peculiarità del servizio RID rispetto al SEPA Direct Debit, a rimodulare la metodologia seguita per la definizione della commissione RID disposizione di incasso, così da rendere maggiormente evidenti le caratteristiche comuni al servizio di SEPA Direct Debit e gli elementi di specificità del servizio di incasso nazionale. Per l'effetto, la metodologia attualmente seguita per la definizione della commissione RID verrà riconfigurata valorizzando le tre fasi operative che la compongono quali: *i)* servizio di incasso che verrà depurato della fase relativa alla "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso", in quanto strettamente funzionale all'operatività della successiva fase (i.e. allineamento elettronico degli archivi); *ii)* allineamento elettronico archivi che ricomprenderà, in ragione della più stretta inerenza a tale fase operativa, la componente relativa alla "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso"; *iii)* gestione dell'insoluto.

In particolare, *i)* la fase relativa al servizio di incasso comprende l'acquisizione da parte della banca domiciliataria della disposizione elettronica di incasso RID, la sua verifica tecnica, l'esecuzione dell'addebito sul conto del debitore e il regolamento monetario nei confronti della banca del creditore. Tale fase non includerà la componente relativa alla gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso con i dati acquisiti nella fase di allineamento, che troverà una più opportuna collocazione nella fase di allineamento elettronico archivi; *ii)* la fase di allineamento elettronico archivi prevede l'acquisizione e gestione del mandato, nonché una procedura elettronica di allineamento informativo fra i database del creditore e della banca del debitore prima dell'avvio delle operazioni di addebito. Tale fase sarà estesa alla gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso, tenuto conto della stretta inerenza di quest'ultima componente a tale fase operativa; *iii)* la fase relativa alla gestione dell'insoluto prevede la predisposizione e l'invio, da parte della banca del debitore, del messaggio elettronico di insoluto nel caso di mancato pagamento dell'importo dovuto.

La commissione interbancaria per il servizio RID risulterà per effetto dell'impegno proposto, oltreché maggiormente trasparente per i soggetti coinvolti nella prestazione e nell'utilizzo del servizio, coerente con la metodologia seguita per il SEPA Direct Debit. In ogni caso, l'impegno in oggetto non determina la

previsione di ulteriori commissioni interbancarie rispetto a quella attualmente prevista per il servizio RID, che resta unica e rimodulata secondo la riconfigurazione metodologica sopra descritta.

b) Riduzione della commissione interbancaria per i servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso

L'ABI si impegna a ridurre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, la commissione interbancaria relativa al servizio RID disposizione di incasso, anticipando alcuni degli effetti che si accompagnano alla rimodulazione metodologica di cui al punto *sub a*).

In attesa dunque della nuova rilevazione dei costi da effettuarsi entro il 30 giugno 2012, la nuova MIF per il RID si baserà sul costo delle tre fasi operative identificate *sub a*) sulla base della rilevazione del luglio 2009. In particolare *i*) con riguardo alla fase di incasso, questa sarà pari a € 0,088 con una riduzione di circa il 50% dell'attuale valore complessivo di € 0,173; *ii*) la fase di allineamento elettronico archivi sarà pari a € 0,071, comprensiva della gestione del database in fase di incasso che si stima pari a € 0,04; *iii*) la fase relativa alla gestione dell'insoluto sarà pari a € 0. Più specificamente:

- i*) verrà ridotto di circa il 50% il valore attuale della fase di incasso, comprensiva della "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso", che da € 0,173 passerà a € 0,088, allineandosi così al benchmark di riferimento che è stato fissato in via transitoria dal Regolamento con specifico riferimento alle MIF per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto. In tal modo, si salvaguarderanno le specificità del servizio di incasso base nazionale rispetto al servizio di SEPA Direct Debit e, al contempo, si efficienterà ulteriormente il servizio RID, il cui servizio base verrà prestato a condizioni sempre più competitive ed efficienti. Inoltre, utilizzando € 0,088 come valore di riferimento per la fornitura del servizio base, si realizzerà il giusto equilibrio tra l'istanza del sistema nazionale a non vedere pregiudicate le caratteristiche distintive del servizio RID e l'indicazione del Regolamento a promuovere presso le comunità nazionali la graduale migrazione verso il servizio SEPA Direct Debit;
- ii*) verrà mantenuto il valore del costo della fase dell'allineamento elettronico degli archivi, al quale si aggiungerà quello della componente relativa alla "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso" (€ 0,071), trattandosi della principale componente di servizio a valore aggiunto che caratterizza il servizio nazionale RID rispetto al SEPA Direct Debit. In tal modo, le caratteristiche che rendono il servizio RID qualitativamente superiore al servizio di SEPA Direct Debit verranno preservate, così assicurando la corretta compensazione dei costi relativi alla procedura elettronica di allineamento informativo fra i database del creditore e della banca del debitore prima dell'avvio delle operazioni di addebito. Al contempo, non si rallenterà la migrazione del sistema nazionale verso il SEPA Direct Debit;

iii) verrà azzerato il valore della fase di gestione dell'insoluto che da € 0,043 passerà a € 0 in una logica di progressivo efficientamento della metodologia seguita dall'ABI per la definizione della commissione interbancaria RID. L'ABI, in attesa che si consolidino gli orientamenti comunitari in materia di "R-Transaction", precisa che l'impegno a non considerare, ai fini della determinazione della commissione interbancaria per il servizio RID, il valore della voce di costo relativa alla gestione dell'insoluto, non determina l'eliminazione della relativa fase operativa. Infatti, come previsto nel Working Document della Commissione, un accordo che preveda l'applicazione di una MIF per le "R-Transaction" è ritenuto compatibile con le regole a tutela della concorrenza se finalizzato ad incentivare l'efficiente utilizzo dello schema di addebito diretto. Pertanto, decorso il periodo transitorio (i.e. 31 ottobre 2012) previsto dal Regolamento al fine dell'applicazione della commissione interbancaria per il servizio nazionale di addebito diretto (nel caso di specie il RID) anche alle transazioni domestiche effettuate attraverso il SEPA Direct Debit, l'ABI si riserva di verificare l'effettiva incidenza della fase relativa alla gestione dell'insoluto così da poter, se del caso, identificare appropriate soluzioni che consentano il recupero dei costi inerenti a tale fase.

Per l'effetto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, l'entità della commissione RID passerà da € 0,25 a € 0,16.

Quanto al RID Veloce (attualmente pari a € 0,35), l'ABI si impegna a rivederne l'entità in misura corrispondente alla riduzione apportata alla MIF relativa al servizio RID disposizione di incasso, tenuto conto della rimodulazione metodologica di cui al punto *sub a*). Per l'effetto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della nuova MIF per il RID veloce, che presenta caratteristiche distintive e qualitativamente superiori rispetto al RID disposizione di incasso (tempistica più breve e maggiore gestione del rischio operativo), sarà pari a € 0,26.

Alla luce del correttivo proposto, il valore della commissione interbancaria relativa ai servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso, rideterminato alla luce delle giustificazioni di cui sopra, è in linea con gli orientamenti diffusi a livello comunitario e con il paradigma dell'efficienza complessiva del sistema garantita dai benefici che i debitori e i creditori traggono dal servizio RID ed in particolare dalla fase di allineamento elettronico archivi.

Come detto, l'ABI si impegna a svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. L'ABI si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore delle commissioni interbancarie in esame, dandone comunicazione all'Autorità.

L'ABI, infine, rinnova l'impegno, già accolto e reso obbligatorio dall'Autorità nell'ambito del Procedimento I 661, a non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quelle definite alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, l'entità delle commissioni

interbancarie che risulterà da ciascuna rilevazione dei costi, costituirà un tetto massimo nel senso che le commissioni risultanti dalle successive analisi dei costi non potranno superare tale valore.

c) *Trasparenza del livello della commissione interbancaria per i servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso*

L'ABI si impegna a pubblicare sul proprio sito internet senza indugio, e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della commissione interbancaria relativa ai servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso quale risulta dalla riformulazione metodologica descritta *sub a)* e dalla riduzione indicata *sub b)*. Ciò consentirà un agevole e costante monitoraggio del valore della commissione e delle voci di costo che la compongono così garantendo l'efficienza complessiva del sistema che indirizza l'attività dell'ABI.

Il servizio RIBA disposizione di incasso

d) *Rafforzamento del principio dell'efficienza complessiva del sistema e riduzione del valore della commissione RIBA*

Come si è detto, il servizio RIBA presenta delle caratteristiche e specificità che lo rendono un servizio di incasso non paragonabile ad altri servizi offerti a livello SEPA. La natura e i tratti distintivi del servizio RIBA sono tali per cui la relativa commissione interbancaria per la disposizione di incasso e per l'insoluto produce significativi benefici per gli utilizzatori dello stesso in termini di circolarità del servizio e di redistribuzione dei costi sostenuti per l'offerta del servizio⁵. Inoltre, come anticipato in Premessa, le commissioni per il servizio RIBA producono benefici per il lato debitore in termini di: *i)* convenienza; *ii)* sicurezza; *iii)* certezza del pagamento; *iv)* innovazione. Quanto ai benefici delle commissioni per il servizio RIBA per il lato creditore, questi si apprezzano in termini di *i)* semplificazione della procedura di riscossione dei crediti; *ii)* possibilità di attrarre clientela; *iii)* sicurezza; *iv)* tempestività nella conoscenza dell'esito degli incassi.

Tanto detto, l'ABI, anticipando gli effetti del progressivo incremento dell'uso delle tecniche informatiche e dunque nell'ottica di rafforzare la conformità della propria metodologia al paradigma dell'efficienza complessiva del sistema, si impegna a ridurre il costo relativo alla fase concernente la "Gestione della RIBA in scadenza" - che ricomprende, oltre al carico in portafoglio delle RIBA ricevute, le attività di predisposizione e invio (postale o elettronico) dell'avviso di incasso al debitore - considerando il 50% del costo medio per spese postali e di modulistica risultante dall'analisi svolta nel 2009, così da tener conto

⁵ In linea di principio, la commissione interbancaria è funzionale alla prestazione in circolarità del servizio RIBA, posto che in assenza di condizioni uniformi stabilite centralmente, la circolarità del servizio potrebbe essere compromessa. Infatti, ogni qual volta creditore e debitore non intrattengano rapporti di conto corrente presso lo stesso istituto creditizio, la banca assuntrice non ha la possibilità di scegliere la banca domiciliataria. Inoltre, è necessario che i costi sostenuti per consentire l'operazione di pagamento vengano bilanciati e compensati a livello interbancario. Se i soggetti (banca assuntrice e banca domiciliataria) coinvolti nell'offerta del servizio RIBA non bilanciassero i costi rispettivamente sostenuti, allora le economie di rete del sistema verrebbero trascurate, traducendosi in esternalità negative che finirebbero col gravare sulla clientela finale.

dell'atteso crescente ricorso a modalità di avvisatura elettronica. L'ABI si impegna altresì a ridurre di circa il 25% il costo della fase operativa relativa al "Pagamento della RIBA", che si riferisce a *i) il pagamento dell'importo per cassa o con addebito in conto; ii) il rilascio della ricevuta di pagamento; iii) la gestione delle incapienze di conto corrente per pagamenti a buon fine*. E ciò in ragione del previsto incremento della percentuale degli addebiti in conto rispetto al pagamento per cassa e al maggior ricorso a modalità elettroniche di trasmissione della ricevuta di pagamento. Per l'effetto, l'ABI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, si impegna a ridurre in maniera corrispondente il valore della commissione interbancaria per la RIBA disposizione di incasso, che, dunque, passerà da € 0,57 a € 0,46, con una riduzione di quasi il 20%.

Quanto alla commissione interbancaria per il servizio RIBA comunicazione di insoluto, ABI ha esplicitato in Premessa le ragioni che giustificano la predetta commissione e i benefici che il servizio determina. Sulla base di tali considerazioni, dunque, ABI non ritiene necessario né opportuno presentare impegni aventi ad oggetto la riduzione del valore attuale della commissione RIBA comunicazione di insoluto.

L'ABI si impegna a svolgere sia per il servizio RIBA disposizione di incasso sia per il servizio RIBA comunicazione di insoluto la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. L'ABI si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore delle commissioni interbancarie in esame, dandone comunicazione all'Autorità.

Per entrambe le commissioni RIBA, l'ABI, rinnova l'impegno, già accolto e reso obbligatorio dall'Autorità nell'ambito del Procedimento I 661, a non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quelle definite alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, l'entità delle commissioni interbancarie che risulterà da ciascuna rilevazione dei costi, costituirà un tetto massimo nel senso che le commissioni risultanti dalle successive analisi dei costi non potranno superare tale valore.

e) Trasparenza del livello della commissione interbancaria per i servizi RIBA disposizione di incasso e RIBA comunicazione di insoluto

Il valore della commissione RIBA disposizione di incasso, rideterminato alla luce dei correttivi proposti *sub d)*, sarà pubblicato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, e costantemente aggiornato sul sito internet dell'ABI. Anche i valori delle commissioni aventi ad oggetto i servizi RIBA disposizione di incasso e RIBA comunicazione di insoluto che risulteranno dalle successive rilevazioni verranno pubblicate sul sito internet dell'ABI. Ciò riflette l'interesse dell'ABI a garantire una piena efficienza del sistema anche attraverso un intervento diretto ad accrescere la trasparenza della commissione interbancaria.

VI. Eventuale periodo di validità degli impegni proposti

Gli impegni proposti, ove accolti, si intendono a tempo indeterminato, fatte salve le modifiche di fatto o di diritto che interverranno medio tempore con riferimento alle prospettate evoluzioni nel contesto SEPA.

VII. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'ABI, pur convinta della piena conformità delle proprie condotte alla normativa nazionale e/o comunitaria sulla concorrenza, ritiene che i correttivi proposti siano idonei e sufficienti a rimuovere e superare le preoccupazioni evidenziate dall'Autorità in fase di avvio del Procedimento.

L'idoneità degli impegni proposti in relazione al servizio RID

Gli impegni presentati con riferimento al RID sono idonei a superare le perplessità ravvisate dall'Autorità per le seguenti ragioni.

Anzitutto, la riconfigurazione della commissione interbancaria relativa al servizio RID attraverso una tripartizione logica delle fasi operative che la compongono è funzionale al progressivo allineamento alla metodologia seguita per il SEPA Direct Debit, che fissa una commissione per il servizio base sino al 2012 e riconosce la possibilità di definire una eventuale commissione per la fornitura di servizi a valore aggiunto e per la gestione delle transazioni impagate. Ciò determinerà una maggiore trasparenza della metodologia seguita dall'ABI per la definizione della commissione interbancaria relativa al servizio RID in linea con gli orientamenti che si vanno consolidando al livello comunitario. Inoltre, il correttivo proposto è coerente con la metodologia applicata dall'ABI in attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori a conclusione del Procedimento I 661 e riflette il principio dell'orientamento della commissione interbancaria ai costi effettivamente sostenuti dai soggetti coinvolti nell'offerta del servizio RID producendo rilevanti benefici per gli utilizzatori del servizio.

In secondo luogo, la proposta di ridurre rispettivamente di 9 centesimi di euro il valore della commissione interbancaria per il servizio RID disposizione di incasso, e di 9 centesimi di euro il valore della commissione interbancaria per il servizio RID Veloce disposizione di incasso, è coerente con le indicazioni che emergono in sede comunitaria ed in particolare con gli indirizzi tesi a: i) ridurre progressivamente il valore delle componenti relative al servizio di incasso; ii) valorizzare le componenti relative ai servizi a valore aggiunto, così da tenere in ulteriore considerazione il principio dell'efficienza complessiva del sistema.

L'ABI precisa che l'impegno a non considerare ai fini della determinazione della commissione il valore della voce di costo relativa alla gestione dell'insoluto non determina l'eliminazione della relativa fase operativa. Infatti, decorso il periodo transitorio (i.e. 31 ottobre 2012) previsto dal Regolamento al fine dell'applicazione della commissione interbancaria per il servizio nazionale di addebito diretto (nel caso di

specie il RID) anche alle transazioni domestiche effettuate attraverso il SEPA Direct Debit, allo stato attuale manca una previsione normativa che preveda il divieto in capo agli operatori coinvolti nella prestazione del servizio RID di recuperare i costi sostenuti per la gestione delle operazioni impagate.

D'altra parte, la decisione di ABI di *i)* dimezzare l'ammontare dell'attuale fase di incasso facendolo coincidere, con riferimento al servizio RID disposizione di incasso, con il valore di € 0,088 disposto a livello comunitario per il servizio SEPA Direct Debit, *ii)* considerare il valore della fase relativa all'allineamento elettronico archivi, nella quale sarà ricompresa la "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso" e *iii)* considerare pari a 0 il valore dell'attuale fase di gestione dell'insoluto, si spiega, da un lato, in un'ottica di efficienza complessiva del servizio e non determina, dall'altro, l'eliminazione della relativa fase operativa. In proposito occorre infatti considerare che gli orientamenti comunitari in materia di "R-Transaction" sembrano ritenere compatibile con le regole a tutela della concorrenza un accordo che preveda l'applicazione di una MIF per le "R-Transaction", se finalizzato ad incentivare l'efficiente utilizzo dello schema di addebito diretto, decorso il periodo transitorio (i.e. 31 ottobre 2012) previsto dal Regolamento al fine dell'applicazione della commissione interbancaria per il servizio nazionale di addebito diretto (nel caso di specie il RID) anche alle transazioni domestiche effettuate attraverso il SEPA Direct Debit.

In particolare, con riguardo al servizio RID disposizione di incasso, il valore della fase di incasso che in seguito alla proposta riduzione risulterà pari a € 0,088, si giustifica in quanto in linea con il benchmark di riferimento che è stato fissato in via transitoria dal Regolamento con specifico riferimento alle MIF per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto. Attraverso il riferimento al valore identificato in sede comunitaria per regolare la fase di incasso si preserveranno le specificità del servizio di incasso base nazionale rispetto al servizio di SEPA Direct Debit consistenti, come detto, nella possibilità di rilasciare il mandato presso la banca del debitore, lasciando a quest'ultima l'onere di effettuare tutte le verifiche necessarie (identità del cliente, intestazione del conto, etc.) nonché di provare al debitore, in caso di reclamo, che le operazioni sono state autorizzate. Al contempo, si razionalizzerà ulteriormente il servizio RID, il cui servizio base verrà prestato a condizioni sempre più competitive ed efficienti. Inoltre, utilizzando € 0,088 come valore di riferimento per la fornitura del servizio base, si realizzerà il giusto equilibrio tra l'interesse del sistema nazionale a non vedere pregiudicate le caratteristiche distintive del servizio RID e l'indicazione del Regolamento a promuovere presso le comunità nazionali la graduale migrazione verso il servizio SEPA Direct Debit.

Quanto alla proposta di mantenere il valore del costo della fase dell'allineamento elettronico degli archivi, che ricomprenderà la componente relativa alla "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso" (€ 0,071), questa si spiega con l'esigenza di valorizzare la principale componente di servizio a valore aggiunto che caratterizza il servizio nazionale RID rispetto al SEPA Direct Debit. In tal modo, le caratteristiche che rendono la prestazione del servizio RID qualitativamente superiore al servizio di SEPA Direct Debit verranno garantite, così assicurando la corretta compensazione dei costi relativi alla procedura elettronica di allineamento informativo fra i database del creditore e della banca del debitore

prima dell'avvio delle operazioni di addebito. Al contempo, non si rallenterà la migrazione del sistema nazionale verso il SEPA Direct Debit.

La proposta di azzerare il valore della fase di gestione dell'insoluto attualmente pari a € 0,043 si spiega in una logica di progressivo efficientamento della metodologia seguita dall'ABI per la definizione della commissione interbancaria RID ed in attesa che si consolidino gli orientamenti comunitari in materia di R-Transaction. L'ABI peraltro si riserva di verificare alla luce degli indirizzi che si affermeranno, l'effettiva incidenza della fase relativa alla gestione dell'insoluto così da poter, se del caso, identificare appropriate soluzioni a livello di sistema.

L'interesse dell'ABI a definire il più efficiente livello di commissione interbancaria per i servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso è, altresì, comprovato dal rinnovato impegno dell'ABI, già accolto e reso obbligatorio dall'Autorità nell'ambito del procedimento I 661, a non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione assumendo come tetto massimo il valore delle commissioni individuate alla luce della precedente analisi dei costi.

In terzo luogo, le misure di pubblicità proposte consentiranno ai soggetti coinvolti nella prestazione e/o nell'utilizzo del servizio di conoscere in tempo reale il valore della commissione interbancaria prevista per il servizio RID aggiornato sulla base delle rilevazioni periodiche puntualmente eseguite dall'ABI in ottemperanza agli impegni di cui al Procedimento I 661.

L'idoneità degli impegni proposti in relazione al servizio RIBA

Quanto ai correttivi proposti con riferimento al servizio RIBA, anch'essi sono suscettibili di superare le perplessità evidenziate dall'Autorità nel Provvedimento di avvio per le seguenti ragioni.

Anzitutto, l'impegno relativo alla riduzione del valore della commissione interbancaria per il servizio RIBA è coerente con il principio dell'efficienza complessiva del sistema e riflette i benefici che il crescente ricorso alle tecniche elettroniche ed informatiche determinano rispetto: *i)* alla predisposizione e all'invio tramite servizio postale dell'avviso di incasso al debitore; *ii)* al pagamento dell'importo dovuto in ragione del previsto incremento della percentuale degli addebiti in conto rispetto al pagamento per cassa e al maggior ricorso a modalità elettroniche, piuttosto che cartacee, di trasmissione della ricevuta di pagamento.

In secondo luogo, la proposta di ridurre il valore della MIF per il servizio RIBA disposizione di incasso tiene conto degli indirizzi che si vanno affermando in sede comunitaria e nazionale tesi a promuovere il progressivo contenimento dell'entità delle commissioni interbancarie. A seguito e per effetto del correttivo proposto, infatti, l'ammontare della MIF si ridurrà di quasi il 20%, passando da € 0,57 a € 0,46. In ogni caso, l'impegno proposto è in linea con la metodologia applicata dall'ABI in attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori a conclusione del Procedimento I 661 e riflette il principio dell'orientamento della commissione interbancaria ai costi effettivamente sostenuti dai soggetti coinvolti nell'offerta del servizio RIBA, producendo rilevanti benefici per gli utilizzatori del servizio.

L'interesse dell'ABI a definire il più efficiente livello di commissione interbancaria per i servizi RIBA disposizione di incasso e RIBA comunicazione di insoluto è, altresì, comprovato dall'impegno dell'ABI, già accolto e reso obbligatorio dall'Autorità nell'ambito del procedimento I 661, a non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione assumendo come tetto massimo il valore delle commissioni individuato alla luce della precedente analisi dei costi.

In terzo luogo, l'impegno dell'ABI ad accrescere il livello di trasparenza della commissione applicata per la prestazione dei servizi RIBA determinerà un più agevole monitoraggio della stessa, favorendo al contempo una maggiore consapevolezza delle voci di costo sostenute per la prestazione dei servizi in esame.

Conclusione

Tutto ciò considerato, ABI ritiene che la proposta di impegni presentata sia idonea e sufficiente a rimuovere i supposti profili anticoncorrenziali oggetto del Procedimento, producendo benefici diretti e sostanziali per tutti gli utilizzatori dei servizi di incasso RID e RIBA, senza peraltro pregiudicare la natura e le caratteristiche distintive degli stessi.

L'ABI ritiene altresì che gli impegni proposti confermino la piena adesione del sistema bancario al principio dell'efficienza, in quanto il loro accoglimento e conseguente attuazione comporterà la ridefinizione del livello delle commissioni interbancarie oggetto del Procedimento ad un livello inferiore rispetto a quello risultante dall'ultima rilevazione dei costi. L'ABI peraltro è convinta che la determinazione di valori inferiori rispetto a quelli formulati nella presente proposta di impegni pregiudicherebbe l'efficiente funzionamento del sistema, finendo col danneggiare gli utilizzatori dei servizi di incasso RID e RIBA.